



**UNIONE DEI COMUNI MONTANI "COLLINE DEL FIORE"**  
COMPRENDE I COMUNI DI PITIGLIANO MANCIANO SORANO

VIA UGOLINI, 83 – 58017 PITIGLIANO (GR)

**COPIA**

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA**

Verbale n. 43 del 14-09-2023.

**Oggetto:** Contributo ad integrazione del canone di locazione annualità 2023. Definizione dei criteri e avvio procedure.

L'anno **duemilaventitre** e questo di **quattordici** del mese di **settembre** alle ore **15:30** in Pitigliano nella Sala delle adunanze posta nella Sede dell'Unione dei Comuni, si è riunita la Giunta Esecutiva per trattare i punti all'ordine del giorno. Presiede l'adunanza la Sig.ra **Mirco Morini - Presidente**.

Componente	Qualifica	Presenza	Voto
Morini Mirco	Presidente	Presente	Favorevole
Vanni Pierandrea	Assessore	Assente	
Gentili Giovanni	Assessore	Presente	Favorevole

Presenti **2** - Assenti **1**

Favorevoli **2** - Contrari **0** - Astenuti **0**

Partecipa la sottoscritta Dr.ssa **Ombretta Tosi, Segretario** dell'Unione dei Comuni incaricata della redazione del verbale.

Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta.

*Il Presidente*

**F.to Mirco Morini**

*Il Segretario*

**F.to Ombretta Tosi**

**Copia conforme all'originale per uso amministrativo**

*Il Segretario*

**Ombretta Tosi**

**Certificato di pubblicazione**

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio On Line nel sito istituzionale dell'ente ai sensi dell'art.32 L.69/2009 e s.m.

dal **15-09-2023**

al **30-09-2023**

al n. **493**  
Pubblicazioni

del Registro delle

*Il Segretario*

**F.to Ombretta Tosi**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il **14-09-2023**.

Perché dichiarata immediatamente eseguibile. (Art.134 comma 4 D.Lgs. 267/2000).

*Il Segretario*

**F.to Ombretta Tosi**

**Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993.**

## **Proposta di deliberazione n° 44 del 22-08-2023.**

Ufficio Proponente: GESTIONE RISORSE UMANE.

Oggetto : Contributo ad integrazione del canone di locazione annualità 2023. Definizione dei criteri e avvio procedure.

### **PREMESSO che:**

- la Legge n. 431/98 “Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili ad uso abitativo” all’art. 11 ha istituito un Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni;
- le somme assegnate al Fondo devono essere utilizzate per la concessione di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari degli immobili nonché, qualora le disponibilità del Fondo lo consentano, per sostenere le iniziative con analoga finalità intraprese dai comuni;
- in base alla richiamata normativa, i comuni definiscono l’entità e le modalità di erogazione dei contributi nel rispetto dei criteri e dei requisiti minimi stabiliti con decreto del Ministero dei Lavori Pubblici, individuando con appositi bandi pubblici i requisiti dei conduttori che possono beneficiarne;
- con Deliberazione n. 71/2006 la Giunta Regionale Toscana ha stabilito di utilizzare lo strumento ISE/ISEE previsto dai Decreti Legislativi n. 109/98 e n. 130/00 per determinare l’accesso al fondo e l’entità del contributo da erogarsi;

**DATO ATTO** che per l’anno 2023 non risulta – allo stato attuale - plausibile l’assegnazione delle risorse statali per l’azzeramento in fase di approvazione della Legge di Bilancio 2023 del relativo fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione;

**RICHIAMATA**, a tal proposito, la nota della Regione Toscana assunta al protocollo dell’Ente n. 2313 in data 06/04/2023 con la quale comunicava il mancato finanziamento, da parte della legge di bilancio 2023, del Fondo statale per il sostegno al contributo affitti L. 431/98 ed al contempo comunicava di non essere in condizione di disporre di risorse proprie per compensare, neanche parzialmente, l’assenza dei finanziamenti nazionali;

**DATO ATTO** che con Deliberazione n. 25 del 26/05/2023 ad oggetto “*Il variazione al bilancio 2023/2025. Applicazione avanzo vincolato e libero. Esame ed approvazione*” la Giunta ha stabilito di applicare parte dell’avanzo di amministrazione libero per finanziare il Contributo ad integrazione del canone di locazione relativo all’anno 2023, al fine di compensare l’assenza dei finanziamenti nazionali e regionali;

**RILEVATO**, pertanto, che nel bilancio di previsione 2023/2025, approvato con deliberazione di Consiglio n. 29 del 21/12/2022 e variato da ultimo con deliberazione di GE n. 25 del 26/05/2023, sono attualmente disponibili, sul corrente esercizio, € 33.520,42 (CAP PEG 110441) ad integrazione delle risorse destinate al contributo affitto che potrebbero essere assegnate all’Unione dei Comuni sulla base della ripartizione di quelle regionali, qualora presenti;

**CONSIDERATO** che l’art. 2, comma 1, del Decreto Ministeriale LL.PP. del 07/06/1999 consente alle Regioni ed ai Comuni, qualora concorrano con propri fondi ad incrementare le risorse attribuite ai sensi dell’art. 11 Legge n. 431/98, di stabilire ulteriori articolazioni delle classi di reddito o soglie di incidenza del canone più favorevoli rispetto a quelle indicate;

### **CONSIDERATO che:**

- le risorse regionali/statali disponibili per il bando di concorso relativo all’anno 2022 sono risultate insufficienti ad erogare a tutti i beneficiari inseriti nelle graduatorie il contributo loro attribuito, ed è stata

liquidata solo una percentuale del contributo teorico, nel rispetto delle disposizioni regionali relative al minimo erogabile (almeno € 200,00);

- per l'anno in corso, non è conosciuta (e presumibilmente non presente) la quota del fondo nazionale a disposizione della Regione Toscana e pertanto non appare opportuno prevedere ulteriori fasce di reddito, in quanto gli importi a disposizione di questa amministrazione potrebbero essere necessari ad affrontare situazioni di sofferenza determinate proprio dall'insufficienza o inesistenza del fondo;

**ATTESO** inoltre che l'allegato "A" alla medesima Deliberazione Regionale n. 402/2020, all'art. 5 punto 5, prevede che *"I Comuni che concorrono con risorse proprie al fabbisogno derivante dalla graduatoria definitiva nella misura uguale o superiore a quanto assegnato dalla Regione per l'anno precedente cui si riferisce il bando, hanno la facoltà di stabilire criteri diversi di accesso al contributo in deroga a quanto stabilito alle lettere d), f) e g) del punto 3.1"* dell'allegato A alla Deliberazione suddetta;

**CONSIDERATO** che, non essendo soddisfatta la condizione di cui al punto precedente, si ritengono confermati tutti i requisiti e le condizioni di ammissibilità delle domande previsti dall'art. 3 del suddetto Allegato alla Deliberazione G.R.T. n. 402/2020;

**RICHIAMATO** il Decreto Ministeriale del 19/07/2021, che modifica i criteri di accesso al beneficio del contributo affitto;

**RICHIAMATA** altresì la Deliberazione della Giunta Regionale n. 402 del 30/03/2020, modificata con Deliberazione della Giunta Regionale n. 988 del 27/09/2021 (che ha revocato le precedenti deliberazioni G.R.T. n. 581/2019 e n. 880/2019), che disciplina anche per il 2023 i criteri (aggiornati dalla Regione Toscana con nota del 06/04/2023 prot. 25109/2023) e le procedure in argomento richiamando la nuova L.R.T. n. 2/2019 in materia di ERP, ed in base alla quale sono da ritenersi ammissibili le richieste di contributo avanzate:

- da soggetti che presentino certificazione dalla quale risulti un valore ISE uguale o inferiore a € 14.877,20 (due annualità di pensioni minime INPS) e un'incidenza del canone sul valore ISE non inferiore al 14%, soggetti da inserire nella cosiddetta fascia A;

- da soggetti che presentino certificazione dalla quale risulti un valore ISE compreso tra € 14.877,21 ed € 32.048,52 e un'incidenza del canone sul valore ISE non inferiore al 24% e un valore ISEE non superiore a € 16.500,00, soggetti da inserire nella cosiddetta fascia B;

- che in ogni caso, secondo quanto disposto dalla deliberazione regionale G.R.T. n. 402/2020 sopra richiamata il contributo non potrà mai essere inferiore ad € 200,00;

**RICHIAMATA** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 988 del 27/09/2021, avente ad oggetto "Modifiche ed integrazione all'Allegato A della deliberazione G.R. n. 402/2020 – Criteri per l'accesso al fondo integrazione canoni di locazione ex art. 11, L. 431/98" che riprendendo le disposizioni del D.M. 19/07/2021 prevede che:

- i contributi di cui alla L. 431/98 non sono cumulabili con la quota destinata all'affitto del c.d. reddito di cittadinanza di cui al decreto legge 28 gennaio 2019 n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019 n.26. Pertanto i Comuni, successivamente alla erogazione dei contributi, comunicano all'INPS la lista dei beneficiari, ai fini della compensazione sul reddito di cittadinanza per la quota destinata all'affitto;

**CONSIDERATO** che la delibera n. 402/2020 consente ai Comuni di individuare eventuali ulteriori criteri di priorità sociale per la collocazione in graduatoria, nonché – ai sensi dell'art. 7.3 e 7.4 – di prevedere che i contributi integrativi destinati ai conduttori vengano, in caso di morosità, erogati al locatore interessato a sanatoria della morosità medesima e di destinare una percentuale delle risorse assegnate dalla Regione alla fascia "B" che, ove non sia dato un contributo a tutti i soggetti della fascia "A", non può superare il 40% delle risorse assegnate;

**RITENUTO** pertanto opportuno fornire gli indirizzi al Responsabile del procedimento per la redazione e pubblicazione del bando di contributo in oggetto, come di seguito indicati:

- 1) prevedere che per i nuclei di cui alle fasce A e B il contributo sia tale da ridurre alle percentuali indicate l'incidenza del canone sul valore ISE fino al massimo consentito, ovvero € 3.100,00 annui per la fascia A ed € 2.325,00 annui per la fascia B;
- 2) prevedere che i contributi integrativi destinati ai conduttori vengano, in caso di morosità, erogati al locatore interessato a sanatoria della morosità medesima;
- 3) attribuire ai soggetti in possesso dei requisiti minimi un punteggio ottenuto moltiplicando per 100 il rapporto tra il canone di locazione, così come risulta dal contratto registrato o in corso di registrazione, al netto degli oneri accessori, ed il valore ISE del nucleo familiare;
- 4) attribuire ai soggetti in possesso dei requisiti minimi punti aggiuntivi al verificarsi delle condizioni di disagio, tra loro cumulabili, di seguito indicate:
  - a) punti 1: presenza nel nucleo familiare del richiedente di soggetti disabili con invalidità superiore al 67% e/o di portatori di handicap grave (come definiti dalla Legge n. 104/92);
  - b) punti 1: presenza nel nucleo di un soggetto ultrasessantenne;
  - c) punti 1: nucleo familiare monogenitoriale con minori a carico;
- 5) ordinare i concorrenti di fascia A e di fascia B secondo l'ordine decrescente di punteggio come attribuito in base ai punti precedenti e, in subordine, seguendo l'ordine di presentazione della domanda, così come risultante dal numero di protocollo attribuito;
- 6) nel caso in cui le risorse finanziarie disponibili non fossero sufficienti a coprire il 100% del fabbisogno, applicare, al fine di calcolare l'importo effettivo del contributo da erogare, le riduzioni sulle quote teoriche spettanti effettuando la redistribuzione delle risorse disponibili in modo proporzionale, tenendo conto dell'importo totale del fabbisogno, dell'importo totale delle risorse disponibili e dell'importo del contributo teorico;

#### **RICHIAMATI:**

- il Decreto del Presidente della U.C.M. n° 7 del 14/07/2023 con il quale veniva attribuito alla sottoscritta l'incarico di Responsabile del Servizio Sociale;
- la deliberazione di Consiglio n. 28 del 21/12/2022 di approvazione del DUP 2023/2025;
- la deliberazione di Consiglio n. 29 del 21/12/2022 di approvazione del bilancio di previsione 2023/2025;
- la deliberazione della G.E. U.C.M. n. 1 del 13/01/2023 con la quale si assegna il PEG relativo all'anno finanziario 2023 che attribuisce alla sottoscritta la risorsa finanziaria per la gestione del servizio in questione;

**VISTI** gli allegati pareri, rilasciati ai sensi dell'art. 49, comma primo, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. e ii.;

**RITENUTO** di dichiarare la presente Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

#### **DELIBERA**

**1 di confermare** i requisiti per la partecipazione al bando e le condizioni di ammissibilità previsti dall'art. 3 dell'Allegato A al delibera della Giunta Regionale n. 402/2020;

**2. di fornire** gli indirizzi al al Responsabile del Servizio Sociale per la redazione e pubblicazione del bando di contributo in oggetto, come di seguito indicati

- I. prevedere che per i nuclei di cui alle fasce A e B il contributo sia tale da ridurre alle percentuali indicate l'incidenza del canone sul valore ISE fino al massimo consentito, ovvero € 3.100,00 annui per la fascia A ed € 2.325,00 annui per la fascia B;
- II. prevedere che i contributi integrativi destinati ai conduttori vengano, in caso di morosità, erogati al locatore interessato a sanatoria della morosità medesima;

III. attribuire ai soggetti in possesso dei requisiti minimi un punteggio ottenuto moltiplicando per 100 il rapporto tra il canone di locazione, così come risulta dal contratto registrato o in corso di registrazione, al netto degli oneri accessori, ed il valore ISE del nucleo familiare;

IV. attribuire ai soggetti in possesso dei requisiti minimi punti aggiuntivi al verificarsi delle condizioni di disagio, tra loro cumulabili, di seguito indicate:

- a) punti 1: presenza nel nucleo familiare del richiedente di soggetti disabili con invalidità superiore al 67% e/o di portatori di handicap grave (come definiti dalla Legge n. 104/92);
- b) punti 1: presenza nel nucleo di un soggetto ultrasessantenne;
- c) punti 1: nucleo familiare monogenitoriale con minori a carico;

V. ordinare i concorrenti di fascia A e di fascia B secondo l'ordine decrescente di punteggio come attribuito in base ai punti precedenti e, in subordine, seguendo l'ordine di presentazione della domanda, così come risultante dal numero di protocollo attribuito;

VI. nel caso in cui le risorse finanziarie disponibili non fossero sufficienti a coprire il 100% del fabbisogno, applicare, al fine di calcolare l'importo effettivo del contributo da erogare, le riduzioni sulle quote teoriche spettanti effettuando la redistribuzione delle risorse disponibili in modo proporzionale, tenendo conto dell'importo totale del fabbisogno, dell'importo totale delle risorse disponibili e dell'importo del contributo teorico;

**3. di autorizzare** il Responsabile del Servizio Sociale ad avviare una procedura ad evidenza pubblica per diffondere sul territorio il bando di Contributo in oggetto, nel rispetto dei requisiti sopra indicati e di dare mandato allo stesso di attuare tutti quegli adempimenti che si renderanno necessari per fronteggiare la spesa;

**4. di dare atto** che, secondo quanto disposto dalla deliberazione regionale G.R.T. n. 402/2020, il contributo non potrà mai essere inferiore ad € 200,00;

**5. di stabilire** che, come previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 988 del 27/09/2021: "I contributi di cui alla L. 431/98 non sono cumulabili con la quota destinata all'affitto del c.d. reddito di cittadinanza di cui al decreto legge 28 gennaio 2019 n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019 n.26. Pertanto i Comuni, successivamente alla erogazione dei contributi, comunicano all'INPS la lista dei beneficiari, ai fini della compensazione sul reddito di cittadinanza per la quota destinata all'affitto";

**6. di confermare** la modalità di inoltro delle domande relative alla presente misura, ovvero:

- tramite PEC all'indirizzo: [uc-collinedelfiora@postacert.toscana.it](mailto:uc-collinedelfiora@postacert.toscana.it),
- tramite mail all'indirizzo: [serviziosociale@uc-collinedelfiora.it](mailto:serviziosociale@uc-collinedelfiora.it),
- tramite raccomandata AR indirizzata all' U.C.M. Colline del Fiora - Servizio Sociale;
- tramite consegna a mani presso l'ufficio protocollo dell'Unione dei Comuni;

**7. di dare atto** che nel bilancio di previsione 2023/2025, approvato con deliberazione di Consiglio n. 29 del 21/12/2022 e variato da ultimo con deliberazione di GE n. 25 del 26/05/2023, sono attualmente disponibili, sul corrente esercizio, € 33.520,42 (CAP PEG 110441) ad integrazione delle risorse che potrebbero essere assegnate all'Unione dei Comuni sulla base della ripartizione di quelle regionali, qualora presenti;

**8. di dare atto** che qualora dovessero pervenire ulteriori risorse assegnate dalla Regione Toscana, dette risorse andranno ad incrementare quelle attualmente messe a disposizione dall'UCM per il contributo in oggetto;

**9. di dare mandato** al Responsabile del Servizio Sociale di assumere gli eventuali atti connessi e conseguenti alla presente Deliberazione;

**10. di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Il sottoscritto **Emanuela Rosi** in qualità di Responsabile del Servizio GESTIONE RISORSE UMANE in data 22-08-2023 esprime parere Favorevole di regolarità tecnica (Art. 49 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267)

F.to Il Responsabile del Servizio

## **La Giunta Esecutiva**

Vista la proposta di deliberazione avanti riportata;  
Dato atto che sulla medesima sono stati espressi i pareri di cui al d. lgs. 18/08/2000 n. 267  
Con voti unanimi espressi nei modi e forme di legge

### **Delibera**

di approvare in ogni sua parte la proposta di deliberazione di cui sopra  
che qui si intende integralmente riportata.  
*successivamente ...*

## **la Giunta Esecutiva**

con separata votazione

### **Delibera**

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art.134 4°c. del D.Lgs. 267/00.

---

## **Allegato “A”**

### **Criteria e procedure per la ripartizione e l'erogazione delle risorse complessive regionali e statali del Fondo per l'integrazione ai canoni di locazione ex art. 11 della L. 431/98 – (di seguito denominato Fondo)**

#### **1. Bandi comunali**

- 1.1. I Comuni, anche in forma associata, predispongono bandi di concorso per l'erogazione dei contributi di integrazione al canone di locazione di cui all'art. 11 della L. 431/1998 ai soggetti aventi diritto.
- 1.2. Qualunque sia il tipo di bando di concorso adottato, i Comuni attivano le procedure di pubblicazione previste dalla legge e comunque atte a garantire la massima diffusione del contenuto dello stesso.
- 1.3. Nei bandi adottati dai Comuni sono richiamate le disposizioni in materia di controlli e sanzioni previste dal DPR n. 445/2000, dal DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 e successive modificazioni, nonché le disposizioni di cui al T.U. sulla Privacy (Decreto Legislativo 196/2003 concernenti il trattamento dei dati personali).

#### **2. Posizione reddituale e canone di locazione di riferimento**

- 2.1. La posizione reddituale del richiedente da assumere a riferimento per il contributo è quella risultante da una certificazione ISE non scaduta al momento di presentazione della domanda, avente ad oggetto i redditi del nucleo familiare determinato ai sensi della normativa ISE stessa.
- 2.2. Per gli studenti universitari la dichiarazione ISE di riferimento è quella del soggetto a cui lo studente risulti fiscalmente a carico.
- 2.3. L'erogazione del contributo a soggetti che dichiarano “ISE zero” ovvero che hanno un ISE inferiore rispetto al canone di locazione per il quale richiedono il contributo è possibile solo nei casi di seguito descritti:
  - a) presenza di autocertificazione circa la fonte di sostentamento, debitamente verificata dal soggetto erogatore;
  - b) presenza di espressa certificazione a firma del responsabile del competente ufficio comunale, nel caso in cui il richiedente usufruisca di assistenza da parte dei servizi sociali del Comune;

c) verifica da parte degli uffici comunali del reddito rilevabile da DSU tale da giustificare il pagamento del canone.

2.4. Il canone di locazione di riferimento è quello risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato, al netto degli oneri accessori.

2.5. In caso di residenza nell'alloggio di più nuclei familiari il calcolo del contributo teorico spettante viene automaticamente effettuato tenendo conto del numero dei nuclei residenti nell'alloggio; il canone da indicare nel portale affitti è quello complessivo risultante da contratto.

### **3. Requisiti dei beneficiari e condizioni per l'ammissibilità**

3.1. I requisiti per la partecipazione alla data di partecipazione al bando sono:

a) residenza anagrafica nell'immobile con riferimento al quale si richiede il contributo;

b) titolarità di un regolare contratto di locazione ad uso abitativo, regolarmente registrato, riferito all'alloggio in cui hanno la residenza. Tale requisito non è richiesto nel caso in cui il contratto di locazione sia sottoscritto direttamente dal Comune in base ad un accordo con i proprietari degli immobili. In tale ipotesi i soggetti che risiedono nell'alloggio presentano domanda e il contributo è calcolato sulla base dell'importo che i soggetti corrispondono per quell'immobile. E' data facoltà ai Comuni, in caso di compartecipazione con proprie risorse al contributo affitto, di accettare anche contratti intestati a soggetti diversi dal richiedente in caso di comprovate e particolari circostanze di emergenza sociale;

c) assenza di titolarità di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato a distanza pari o inferiore a 50 km. dal comune in cui è presentata la domanda. La distanza si calcola nella tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti dall'ACI (Automobile Club d'Italia); l'alloggio è considerato inadeguato alle esigenze del nucleo quando ricorre la situazione di sovraffollamento come determinata ai sensi dell'art. 12 comma 8 della L.R. 2/2019;

d) assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati su tutto il territorio italiano o all'estero, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore a 25.000,00 euro. Tale disposizione non si applica in caso di immobili utilizzati per l'attività lavorativa prevalente del nucleo. Per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU

mentre per gli immobili all'estero il valore è determinato applicando i parametri IVIE (Imposta Valore Immobili all'Estero). Tali valori sono rilevabili dalla dichiarazione ISEE; il Comune può comunque procedere ad effettuare ulteriori verifiche presso le amministrazioni interessate;

e) le disposizioni di cui alle lettere c) e d) non si applicano quando il nucleo richiedente è titolare di un solo immobile ad uso abitativo per ciascuna delle seguenti fattispecie (quindi al massimo tre immobili ad uso abitativo, ciascuno dei quali sia l'unico per ogni fattispecie):

- coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, non ha la disponibilità della casa coniugale di cui è titolare;

- alloggio dichiarato inagibile da parte del comune o altra autorità competente;

- alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'art. 560 c.p.c.;

f) valore del patrimonio mobiliare non superiore a 25.000,00 euro. Tale valore si calcola applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE, al lordo delle franchigie di cui al DPCM n. 159/2013 la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa;

g) non superamento del limite di 40.000,00 euro di patrimonio complessivo. Il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare (dichiarato ai fini ISEE, dopo averlo comunque riparametrato con la scala di equivalenza prevista dal DPCM n. 159/2013) fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente come fissati dalle lettere d) ed f);

h) certificazione dalla quale risulti un valore ISE (Indicatore della Situazione Economica), calcolato ai sensi del DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni, non superiore a Euro 28.770,41 aggiornato annualmente nella misura del 75% della variazione assoluta dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati del mese di dicembre;

i) certificazione dalla quale risultino valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) e incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, calcolati ai sensi del DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni, rientranti entro i valori di seguito indicati:

### Fascia “A”

Valore ISE uguale o inferiore all'importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S. per l'anno cui si riferisce il bando. Incidenza del canone al netto degli oneri accessori sul valore ISE non inferiore al 14%;

### Fascia “B”

Valore ISE compreso tra l'importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S. per l'anno cui si riferisce il bando e l'importo di cui alla precedente lettera d). Incidenza del canone sul valore ISE non inferiore al 24%. Valore ISEE non superiore al limite per l'accesso all' E.R.P., così come aggiornato con delibera della Giunta Regionale per la revisione biennale del limite di reddito.

- 3.1.1. Possono partecipare al bando anche i soggetti titolari di diritti reali su immobili assegnati in sede di separazione giudiziale al coniuge, ovvero i soggetti titolari pro-quota di diritti reali su immobili, il cui valore catastale complessivo sia superiore al limite di 25.000,00 euro, se in possesso dei sopracitati requisiti, in casi debitamente documentati di indisponibilità giuridica delle quote degli immobili stessi.
- 3.2. Il contributo statale, regionale e comunale previsto dall'art. 11 della Legge 431/98 non può essere cumulato con altri benefici pubblici da qualunque ente erogati a titolo di sostegno alloggiativi relativi allo stesso periodo temporale.
- 3.3. L'erogazione del contributo a favore di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita da tali soggetti nelle suddette graduatorie. L'eventuale assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica è causa di decadenza dal diritto al contributo a far data dalla disponibilità dell'alloggio.

## **4. Calcolo del contributo**

- 4.1. Il contributo teorico è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE calcolato ai sensi del DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 e successive modifiche ed integrazioni:
  - a) fascia A: il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 14% per un importo massimo arrotondato di Euro 3.100,00;
  - b) fascia B: il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 24% per un massimo arrotondato di Euro 2.325,00.
- 4.2. Il contributo teorico è poi rapportato al periodo di effettiva validità del contratto calcolato in mesi interi.

## **5. Collocazione dei richiedenti nelle graduatorie comunali**

- 5.1. I soggetti in possesso dei requisiti sono collocati nelle graduatorie comunali, distinti nelle sopra citate fasce A e B, in base alla diversa percentuale di incidenza canone/ISE e/o ad eventuali ulteriori criteri di priorità sociale espressamente indicati nel bando comunale.
- 5.2. I criteri di priorità sociale che i Comuni hanno facoltà di introdurre possono cambiare l'ordine delle domande in graduatoria ma non possono precluderne l'accesso.
- 5.3. L'erogazione del contributo non può essere non potrà mai essere inferiore ad Euro 200,00; tuttavia in presenza di una sola domanda e riparto risorse regionali inferiori a tali parametri, è possibile destinare l'intero importo disponibile all'unica domanda ammessa.
- 5.4. I limiti di cui al punto 5.3 sono da rapportarsi al numero delle mensilità per cui è corrisposto il contributo.
- 5.5. I Comuni che concorrono con risorse proprie al fabbisogno derivante dalla graduatoria definitiva nella misura uguale o superiore a quanto assegnato dalla Regione per l'anno precedente cui si riferisce il bando, hanno la facoltà di stabilire criteri diversi di accesso al contributo in deroga a quanto stabilito alle lettere d) f) e g) del punto 3.1.

## **6. Rendicontazione e ripartizione del Fondo**

- 6.1. **Procedura per le comunicazioni tra Comuni e Regione mediante la piattaforma WEB**
  - A) Entro il 30 Settembre di ogni anno, i Comuni rendicontano alla Regione i risultati di gestione del Fondo dell'anno precedente a quello cui si riferisce il bando indicando gli importi erogati a ciascun beneficiario e le risorse messe a disposizione dal Comune;
  - B) Entro il 31 ottobre di ogni anno i Comuni rendicontano alla Regione il fabbisogno dell'anno in corso riportando l'elenco dei soggetti richiedenti indicando per ciascuno:
    - numero d'ordine della graduatoria;
    - codice fiscale del richiedente;
    - valore ISE e ISEE del nucleo;
    - canone annuo di locazione utilizzato per il calcolo della percentuale di incidenza dello stesso sull'ISE;

- periodo di validità del contratto di locazione espresso in mesi;
- numero nuclei familiari residenti nell'alloggio;
- numero dei componenti il nucleo familiare e numero dei figli a carico del soggetto;
- eventuale presenza di soggetti ultrasettantenne nel nucleo (SI/NO);
- eventuale presenza di minore nel nucleo (SI/NO);
- eventuale presenza di componente con invalidità accertata (SI/NO);
- eventuale presenza di almeno un componente in carico ai servizi sociali o alle aziende sanitarie locali (SI/NO);
- mq dell'alloggio calcolati sulla base della normativa per la tassa sui rifiuti;
- situazione di morosità già presente all'atto della presentazione della domanda (SI/NO);
- tipo di contratto;
- indicazione di eventuale esclusione e motivazione della stessa.

- 6.2. Il Fondo è ripartito proporzionalmente tra i Comuni e/o Unioni dei Comuni sulla base del fabbisogno dagli stessi dichiarato.
- 6.3. Dall'importo risultante dalla ripartizione verrà decurtato quanto utilizzato per il contributo canoni di locazione dai residui del fondo morosità incolpevole per l'anno cui si riferisce il riparto; le somme recuperate (e spendibili solo nell'anno) saranno contestualmente ripartite a tutti i Comuni in percentuale sul fabbisogno totale.
- 6.4. Le economie derivanti da perdita o modificazione dei requisiti o per rideterminazione della posizione in graduatoria dei beneficiari a seguito di controlli svolti dai competenti uffici comunali e/o dalla Guardia di Finanza, restano nella disponibilità del Comune e possono essere utilizzate per i soggetti collocati nella graduatoria dell'anno cui si riferisce il bando o in quello successivo. Le eventuali eccedenze non utilizzate saranno computate in detrazione sui finanziamenti dell'anno successivo.

## **7. Determinazione del contributo erogabile**

- 7.1. Il Comune eroga il contributo ai beneficiari su attestazione dell'avvenuto pagamento del canone di locazione. L'entità del contributo è calcolata in dodicesimi in funzione del numero di mensilità pagate e documentate e in rispetto dei limiti previsti dal precedente punto 5.3.
- 7.2. Nel caso di beneficiario di reddito o pensione di cittadinanza il "contributo teorico spettante" calcolato ai sensi del precedente punto 4.1 verrà decurtato dell'importo quota "b" del beneficio del Reddito di Cittadinanza riferito alla locazione.

- 7.3. I Comuni possono prevedere che i contributi integrativi destinati ai conduttori vengano, in caso di morosità, erogati al locatore interessato a sanatoria della morosità medesima. L'erogazione può avvenire anche tramite l'associazione della proprietà edilizia dallo stesso locatore per iscritto designata che attesta l'avvenuta sanatoria con dichiarazione sottoscritta anche dal locatore (così come previsto dall'art. 11, comma 3 della L. 431/98 come modificato con L. 269/2004).
- 7.4. E' facoltà dei Comuni, all'atto dell'assegnazione delle risorse da parte della Regione, destinare una percentuale delle stesse alla fascia "B". Tale percentuale, ove non sia dato un contributo a tutti i soggetti della fascia "A", non può superare il 40% delle risorse assegnate.

## **8. Casi particolari**

- 8.1. In caso di decesso del beneficiario, il contributo, calcolato con riferimento al periodo di residenza del beneficiario nell'immobile e sulla base delle ricevute attestanti l'avvenuto pagamento dei canoni di locazione, è assegnato agli eredi.
- 8.2. Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza in un altro alloggio nello stesso Comune, il contributo è erogabile solo previa verifica da parte del Comune circa il mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda. Il mantenimento dei requisiti di ammissibilità è valutato tenuto conto della somma dei canoni riferiti ai diversi alloggi rispetto all'ISE. L'entità del contributo non può in ogni caso superare il valore stimato per la collocazione in graduatoria. In caso di trasferimento in altro Comune è possibile erogare solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio a cui si riferisce la domanda.

## **9. Controlli**

- 9.1. I Comuni effettuano i controlli circa l'accertamento della veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati e del rispetto degli obblighi previsti nel bando.
- 9.2. La collaborazione da parte della Guardia di Finanza, nell'ambito del Protocollo d'Intesa tra Regione Toscana e Anci Toscana, Comando Regionale Toscana della Guardia di Finanza e INPS Direzione Regionale Toscana, in merito alle prestazioni sociali agevolate è attivata sulla base di segnalazioni di nominativi da parte degli enti erogatori.

9.3. Il Comune trasmette agli Uffici territoriali della Guardia di Finanza gli elenchi degli aventi diritto relativi a casi particolari, che lo stesso ritenga oggetto di una più attenta valutazione.